

15645/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -  
Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -  
Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -  
Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -  
Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Rel. Consigliere -

Oggetto

Notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento

Ud. 26/02/2020 - CC

R.G.N. 5967/2019

*non 15645*

Rep.

*e.v. + c.l.*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5967-2019 proposto da:

ACETO GROUP SNC DI ROBERTO,  
ROBERTO, in proprio e nella qualità  
di legale rappresentante della Società  
elettivamente domiciliati in F

;

**- ricorrenti -**

**contro**

*1896  
20 \**

CURATELA FALLIMENTO ACETO GROUP SNC  
DI ROBERTO, in persona del  
Curatore, elettivamente domiciliata in f

;

**- controricorrente -**

**contro**

COMM.CEMENTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in  
persona del liquidatore legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in

;

**-controricorrente-**

avverso la sentenza n. 41/2019 della CORTE  
D'APPELLO di CATANZARO, depositata  
l'11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio non partecipata del  
26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.  
ALDO ANGELO DOLMETTA.

**FATTI DI CAUSA**



1.- Con sentenza n. 23/2018, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della s.n.c. Aceto Group di Roberto

Avverso la sentenza hanno proposto reclamo ex art. 18 legge fall. la società fallita e il socio Roberto

Con sentenza depositata l'11 gennaio 2019, la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto il reclamo.

2.- La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che nel caso in esame il «verbale di liquidazione risulta essere stato iscritto nel registro delle imprese in data 17 giugno 2017 e la sentenza di fallimento emessa in data 13 giugno 2018, nel termine dunque di un anno previsto dall'art. 10 legge fall.»; che la valutazione delle «ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, può essere compiuta anche d'ufficio»; che il «ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata ai sensi dell'art. 145 comma 1 cod. proc. civ.»; che la «mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del socio illimitatamente responsabile», se può importare la nullità della dichiarazione di fallimento di questi, comunque «non si riflette

sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società».

La stessa ha poi osservato – a fronte del rilievo dei reclamanti che il ricorso per fallimento era stato notificato a termine ormai scaduto – che, quand’anche a volere ritenere (in via di mera ipotesi) ammessa la circostanza di fatto, «ciò porterebbe soltanto a dover sanare nella presente sede il *vulnus* al diritto di difesa avvenuto nel corso del giudizio di primo grado e non alla declaratoria di nullità richiesta dal ricorrente».

Quanto infine alla contestazione portata dai reclamanti alla documentazione prodotta dalla Comm. Cementi s.r.l. in liquidazione al fine di mostrare la sussistenza della propria posizione creditoria e quindi la sua legittimazione a presentare l’istanza fallimentare, la Corte calabrese ha riscontrato che, a prescindere da ogni altro rilievo, risultava non incassato uno degli assegni tratti dalla società poi fallita a favore della Comm. Cementi. Con la conseguenza – si è aggiunto - che la qualità di creditore di quest’ultima società non poteva essere messa in discussione.

3.- Avverso questo provvedimento la s.n.c. Aceto Group e il socio Roberto i



ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi

Resistono, con distinti controricorsi, il Fallimento dell'Aceto Group e la s.r.l. Comm. Cementi.

4.- I ricorrenti hanno anche depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

5.- Con il primo motivo, i ricorrenti assumono «violazione degli artt. 148 cod. proc. civ., 15, 9, 22 e 10 legge fall.».

Essi sostengono che «nel caso di specie, la "sequenza" stabilita dal citato art. 15 legge fall. è stata violata. L'ufficiale giudiziario non si è recato presso la sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese»: «il risultato dell'omissione è la nullità della notifica». Perciò – si prosegue – la «Corte di Appello avrebbe dovuto applicare l'art. 354 cod. proc. civ. e quindi revocare il fallimento dichiarato dal Tribunale di Cosenza»: anche d'ufficio, perché tali sono i «vizi indicati dall'art. 353 cod. proc. civ.».

6.- Il motivo è inammissibile

Occorre premettere, in proposito, che – nel corso del giudizio del reclamo – gli attuali



ricorrenti non hanno sollevato la relativa eccezione, secondo quanto dagli stessi è stato ammesso in sede di memoria (p. 5). Essi, tuttavia, fanno valere il motivo in questione, sostenendo la rilevabilità d'ufficio del vizio che assumono venga ad affettare il procedimento notificatorio del ricorso per fallimento.

Tale tesi non merita condivisione.

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa possiede effetto devolutivo pieno, ma nei limiti delle allegazioni espresse nel reclamo stesso (cfr., tra le altre, Cass., 25 gennaio 2018, n. 1893).

7.- Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano «violazione degli artt. 148 cod. proc. civ., 15, 18, 9 22 e 10 legge fall.».

Ad avviso dei ricorrenti, nel concreto la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento è tardiva, non potendosi tenere conto della correzione irritualmente apposta in sede di deposito presso la casa comunale («al 4 è stato sovrapposto un 1»). Né può ritenersi corretta – così si aggiunge – la decisione della Corte di Appello, che ha ritenuto «sanata» la tardiva notifica «sulla base del fatto che il debitore (rimasto contumace in primo grado) abbia possibilità di difendersi compiutamente in appello»: questa decisione non è conforme



alle «norme da applicare per il procedimento fallimentare e il conseguente reclamo», che sono «sensibilmente differenti da quelle che regolano il processo di cognizione rito ordinario».

8.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell'art. 18 legge fall., laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui all'art. 15 legge fall.), senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, e i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.» (Cass., 21 giugno 2018, n. 23155; ivi, pure ulteriori riferimenti).

9.- Col terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della «violazione degli artt. 6 legge fall., 214, 216, 221 cod. proc. civ., 2697, 2712, 2719 cod. civ. e 111 Cost.».

Ritengono i ricorrenti che la s.r.l. Comm. Cementi, soggetto che ha presentato l'istanza per la dichiarazione di fallimento, non sia creditore della società fallita. «Una volta che la

Aceto Group aveva disconosciuto le firme apposte» sui documenti prodotti al riguardo dalla Comm. Cementi» - così si argomenta - avrebbero «dovuto essere le controparti a dichiarare che intendevano valersi di quelle scritture. Ma tale dichiarazione non risulta essere stata fatta».

D'altro canto - si aggiunge -, il procedimento di verifica delle scritture private, di cui agli artt. 214 ss. cod. proc. civ. è ben compatibile con la struttura del procedimento di reclamo ex art. 18 legge fall.

10.- Il motivo è inammissibile.

Il procedimento ex art. 214 cod. proc. civ. non si applica in sede fallimentare (cfr. Cass., n. 1494/2014), va notato in proposito. D'altra parte, la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia la sussistenza di elementi di segno contrario al disconoscimento, sia comunque l'irrilevanza del medesimo, stante la presenza di una distinta ricognizione di debito, per sottoscrizione di un assegno di € 18.000,00 da parte della odierna resistente; assegno poi rimasto insoluto.

11.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.






**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 5.100.00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, a favore di ciascuno dei controricorrenti.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, addì 26 febbraio 2020.

Il Presidente



Depositata in Cancelleria

Oggi,

22 LUG 2020



Il Funzionario Giudiziario  
Paola Ciorra

